Informativa alla clientela ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

La Banca ha aderito all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 2 comma 5-*bis* del D.lgs. n. 179/2007.

L'ACF è operativo dal 9.1.2017 ed è un nuovo strumento, istituito presso la CONSOB, a cui l'investitore può ricorrere per sottoporre controversie sorte con un intermediario (banche, sim, sgr ecc.) per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e attività di investimento.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore al dettaglio quando sui medesimi fatti:
- non sono in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie
- è già stato presentato un reclamo presso l'intermediario che non è stato accolto oppure non è stata ottenuta risposta nei 60 giorni successivi all'invio
- la somma richiesta all'intermediario non supera 500.000 euro
- non è trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro (9.1.2017), entro un anno da tale data.

Gli investitori cosidetti "qualificati" o "professionali" (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali, imprese di grandi dimensioni) non possono rivolgersi all'ACF.

L'accesso all'ACF è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti tempi rapidi per giungere a una decisione.

Il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'Arbitro è **irrinunciabile** ed è **sempre esercitabile** anche nell'ipotesi in cui siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Sul sito www.acf.consob.it, i risparmiatori interessati possono trovare tutte le informazioni utili per la formulazione del ricorso.